

Incarichi professionali: la continuità dell'incarico è sempre dovuta?

Alfonsina Capone

I principi di tutela dell'affidamento e di continuità diventano essenziali quando un ente revoca un incarico ad un professionista senza un giustificato motivo. La sentenza del Tar di Catania n. 2040/2024 chiarisce i limiti della continuità degli incarichi professionali, respingendo un ricorso avverso la delibera comunale che autorizzava nuovi soggetti a dirigere i lavori precedentemente affidati ad altri professionisti.

Principi di tutela dell'affidamento e continuità nell'incarico

I principi di tutela dell'affidamento e di continuità nell'incarico si riferiscono ai contesti in cui un'amministrazione pubblica o un ente privato affidano incarichi a professionisti o dipendenti.

Questi principi riguardano la tutela delle aspettative legittime delle persone coinvolte in un rapporto legale, soprattutto quando un ente pubblico o privato assegna compiti a professionisti o dipendenti. Un esempio tipico si può palesare quando un professionista riceve un incarico da un ente pubblico, se successivamente l'ente revoca l'incarico senza giustificato motivo, tale comportamento potrebbe violare **proprio il principio di tutela dell'affidamento**.

L'art. 5 del codice appalti DLGS 36/2023 recita infatti:

"1. Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento.

2. Nell'ambito del procedimento di gara, anche prima dell'aggiudicazione, sussiste un affidamento dell'operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede.

3. In caso di aggiudicazione annullata su ricorso di terzi o in autotutela, l'affidamento non si considera incolpevole se l'illegittimità è agevolmente rilevabile in base alla diligenza professionale richiesta ai concorrenti. Nei casi in cui non spetta l'aggiudicazione, il danno da lesione dell'affidamento è limitato ai pregiudizi economici effettivamente subiti e provati, derivanti dall'interferenza del comportamento scorretto sulle scelte contrattuali dell'operatore economico.

4. Ai fini dell'azione di rivalsa della stazione appaltante o dell'ente concedente condannati al risarcimento del danno a favore del terzo pretermesso, resta ferma la concorrente responsabilità dell'operatore economico che ha conseguito l'aggiudicazione illegittima con un comportamento illecito."

La **sentenza del Tar Catania n. 2040/2024** chiarisce quando non sia possibile pretendere la continuità in merito all'affidamento di un incarico professionale da parte della pubblica amministrazione.

Il Tar chiarisce i limiti degli incarichi professionali

Il Tar per la Sicilia ha recentemente affrontato un ricorso proposto dai ricorrenti contro la delibera del Comune che autorizzava il personale degli uffici tecnici e amministrativi a svolgere attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza per i seguenti lavori:

- la realizzazione dell'opera di completamento della rete fognaria;
- la costruzione dell'impianto di depurazione e della condotta sottomarina del sistema fognante.

I ricorrenti, che avevano già ricevuto un incarico dal Comune per la progettazione e la direzione dei lavori della rete fognaria della città, hanno contestato l'inclusione di nuovi soggetti nell'attività di direzione lavori. A sostegno della loro impugnativa, hanno richiamato la convenzione stipulata con il Comune che li incaricava anche delle attività di direzione lavori.

Il contenzioso risale a un bando di gara pubblicato nel 2013 dal Comune, relativo alla progettazione definitiva e studio geologico per l'impianto di depurazione e i relativi collettori fognari, che i ricorrenti avevano impugnato per chiedere il riconoscimento del loro diritto alla prosecuzione dell'incarico. Infatti, secondo i professionisti, l'operato dell'Amministrazione avrebbe violato il principio di affidamento, stabilendo un'incongruenza tra gli obblighi contrattuali assunti nel 1983 e le successive modifiche apportate senza coinvolgerli. In particolare, hanno evidenziato che la delibera del 2020 non menzionava la loro posizione contrattuale, limitandosi a escluderli dalla direzione dei lavori. Di qui, i ricorrenti hanno sostenuto che la delibera del 2020 fosse illegittima, basando il loro ricorso sulla violazione dei principi di tutela dell'affidamento e di continuità nell'incarico.

Il Tar ha respinto il ricorso, ritenendo che la delibera comunale fosse legittima, in quanto l'incarico originario conferito ai ricorrenti nel 1983 non includeva automaticamente gli aggiornamenti successivi necessari per il completamento del progetto. Inoltre, la convenzione del 1983 non prevedeva alcun vincolo sui futuri affidamenti, essendo l'esecuzione del progetto subordinata all'acquisizione di finanziamenti successivi, che non erano ancora stati definiti al momento della stipula della convenzione. Il Tribunale ha inoltre osservato che, sebbene l'incarico iniziale fosse stato già legittimamente conferito, l'adozione di procedure pubbliche di selezione per incarichi successivi non risultava in contrasto con l'originario contratto.

In sintesi, la sentenza del Tar conferma la legittimità dell'operato dell'Amministrazione comunale nella gestione delle attività relative alla rete fognaria e all'impianto di depurazione. Nonostante le contestazioni dei ricorrenti, il Tribunale ha ritenuto che l'incarico originario non vincolasse l'Amministrazione a proseguire indefinitamente con lo stesso gruppo di professionisti, tenendo conto delle mutate circostanze e delle esigenze di aggiornamento del progetto.